

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2009

che modifica la decisione 2004/407/CE per quanto concerne l'autorizzazione dell'importazione di gelatina fotografica nella Repubblica ceca*[notificata con il numero C(2009) 9899]***(I testi in lingua ceca, olandese, inglese, francese e tedesco sono i soli facenti fede)**

(2009/960/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 vieta l'importazione e il transito nell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale e di prodotti trasformati qualora non siano stati autorizzati a norma di tale regolamento.
- (2) La decisione 2004/407/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, recante norme sanitarie e di certificazione transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'importazione di gelatina fotografica da alcuni paesi terzi ⁽²⁾ autorizza il Belgio, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito a consentire l'importazione di gelatina destinata esclusivamente all'industria fotografica («gelatina fotografica») nel rispetto delle prescrizioni di tale decisione.
- (3) La decisione 2004/407/CE consente l'importazione di gelatina fotografica esclusivamente dai paesi terzi elencati nell'allegato di tale decisione, ossia Giappone e Stati Uniti. Conformemente a tale decisione la gelatina importata deve essere trasportata nell'impianto di destinazione nel rispetto di rigorose norme di consegna, al fine di evitare ogni potenziale rischio per la salute dell'uomo e degli animali.
- (4) La Repubblica ceca ha presentato domanda di autorizzazione all'importazione di gelatina fotografica da tali paesi terzi verso un impianto ubicato sul suo territorio. La Repubblica ceca ha confermato che, al fine di evitare ogni potenziale rischio per la salute, saranno applicate le rigorose norme di consegna di cui alla decisione 2004/407/CE.

- (5) Di conseguenza, e in attesa del riesame delle prescrizioni tecniche relative all'importazione di sottoprodotti di origine animale a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ riveduto, va consentito alla Repubblica ceca di autorizzare l'importazione di gelatina fotografica a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui alla decisione 2004/407/CE. Tuttavia, per motivi geografici, tali importazioni potrebbero aver luogo attraverso la Germania.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/407/CE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/407/CE della Commissione è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1***Deroga relativa all'importazione di gelatina fotografica**

In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e nel rispetto delle prescrizioni della presente decisione, il Belgio, la Repubblica ceca, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito autorizzano l'importazione di gelatina destinata esclusivamente all'industria fotografica («gelatina fotografica»), prodotta a partire da materiali contenenti la colonna vertebrale di bovini, classificati come materiali di categoria 1 a norma del citato regolamento.»;

- 2) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 9***Destinatari**

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.»;

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 151 del 30.4.2004, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

3) gli allegati I e III sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2009.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I e III sono così modificati:

1) L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

**PAESI TERZI E IMPIANTI DI ORIGINE, STATI MEMBRI DI DESTINAZIONE, POSTI DI ISPEZIONE
FRONTALIERI DEL PRIMO PUNTO DI ENTRATA NELL'UNIONE EUROPEA E STABILIMENTI
FOTOGRAFICI RICONOSCIUTI**

Paese terzo di origine	Impianti di origine	Stato membro di destinazione	Posto di ispezione frontaliere del primo punto di entrata nell'Unione europea	Stabilimenti fotografici riconosciuti
Giappone	Nitta Gelatin Inc. 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581 – 0024 GIAPPONE Jellie Co. Ltd. 7-1, Wakabayashi 2-Chome, Wakabayashi-ku, Sendai-city, Miyagi, 982 Giappone NIPPI Inc. Gelatin Division 1 Yumizawa-Cho Fujinomiya City Shizuoka 418 – 0073 GIAPPONE	Paesi Bassi	Rotterdam	FUJIFILM Europe B.V., Oudenstaart 1 5047 TK Tilburg, PAESI BASSI
	Nitta Gelatin Inc. 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581 – 0024 GIAPPONE	Regno Unito	Liverpool Felixstowe	Kodak Ltd Headstone Drive, Harrow, MIDDX HA4 4TY, REGNO UNITO
		Repubblica ceca	Amburgo	FOMA BOHEMIA spol. s r.o. Jana Krušinky 1604 501 04 Hradec Králove, REPUBBLICA CECA
Stati Uniti d'America	Eastman Gelatine Corporation, 227 Washington Street, Peabody, MA, 01960 Stati Uniti Gelita North America, 2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff, Iowa, 51054 STATI UNITI	Lussemburgo	Anversa Zaventem Lussemburgo	DuPont Teijin Luxembourg SA PO Box 1681 L-1016 LUSSEMBURGO
		Regno Unito	Liverpool Felixstowe	Kodak Ltd Headstone Drive, Harrow, MIDDX HA4 4TY, REGNO UNITO
	Eastman Gelatine Corporation, 227 Washington Street, Peabody, MA, 01960 STATI UNITI	Repubblica ceca	Amburgo	FOMA BOHEMIA spol. s r.o. Jana Krušinky 1604 501 04 Hradec Králove, REPUBBLICA CECA»

2) l'allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Modello di certificato sanitario per l'importazione da paesi terzi di gelatina per uso tecnico da utilizzare nell'industria fotografica

Note

a) I certificati veterinari per l'importazione di gelatina per uso tecnico da utilizzare nell'industria fotografica devono essere rilasciati dal paese esportatore, secondo il modello di cui all'allegato III. Tali certificati devono contenere le attestazioni prescritte per tutti i paesi terzi ed eventualmente le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o per parte dello stesso. b) L'originale di ciascun certificato è composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile. c) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'UE in cui verrà effettuata l'ispezione frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l'uso di altre lingue accompagnate, se necessario, da una traduzione ufficiale. d) Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine costituiranno parte integrante del certificato originale mediante l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.	e) Se il certificato, comprese le schede supplementari di cui alla lettera d), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in calce, una numerazione del tipo «— (numero di pagina) (numero totale delle pagine)» e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente. f) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale. In tal modo le autorità competenti del paese esportatore controllano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE. g) La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. h) L'originale del certificato deve accompagnare la partita dal posto di ispezione frontiero dell'UE fino all'arrivo allo stabilimento fotografico di destinazione.
---	--

CERTIFICATO SANITARIO

per la spedizione verso l'Unione europea di gelatina per uso tecnico, non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Numero di riconoscimento		I.12.					
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐ Autocarro ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE					
			I.17. Numero/i CITES					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC) 35.03		I.20. Quantità	
I.21. Temperatura Ambiente ☐ Di frigorifero ☐ Di congelazione ☐				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per Uso tecnico: ☐								
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐				
I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione Peso netto Numero del lotto								

PAESE

Gelatina per uso tecnico, non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica

Parte II - Certificazione	II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	II.1. Certificato sanitario Il sottoscritto funzionario dichiara di aver preso conoscenza del regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽¹⁾ e certifica che la gelatina fotografica sopradescritta: II.1.1. è costituita unicamente da gelatina fotografica per usi fotografici e non è destinata ad alcun altro impiego; II.1.2. è stata preparata e immagazzinata in un impianto, riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1774/2002, che non produce gelatina ad uso alimentare umano e animale o per altri impieghi tecnici, destinata ad essere spedita nell'Unione europea; II.1.3. è stata preparata con sottoprodotti di origine animale di categoria 3 e/o con colonna vertebrale di bovini classificata come materiale di categoria 1; II.1.4. è stata confezionata, imballata, immagazzinata e trasportata in condizioni igieniche soddisfacenti; II.1.5. è stata prodotta mediante un processo tale da assicurare che la materia prima: a) sia trattata mediante il metodo di trasformazione 1 ⁽²⁾ di cui all'allegato V, capitolo III, del regolamento (CE) n. 1774/2002; o b) sia sottoposta: i) a un trattamento acido per almeno due giorni, a lavaggio con acqua, e a un trattamento con soluzione alcalina per almeno 20 giorni, con successiva regolazione del pH e depurazione del materiale per filtrazione e sterilizzazione a 138-140 °C per 4 secondi; o ii) a un trattamento alcalino per almeno due giorni, a lavaggio con acqua, e a un trattamento con soluzione acida per almeno 10-12 ore, con successiva regolazione del pH e depurazione del materiale per filtrazione e sterilizzazione a 138-140 °C per 4 secondi; II.1.6. è stata confezionata e imballata in confezioni e imballaggi recanti la dicitura: "GELATINA FOTOGRAFICA DESTINATA ESCLUSIVAMENTE ALL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA".		
Note Parte I — Casella I.5: Paesi destinatari della gelatina fotografica possono essere unicamente la Repubblica ceca, il Lussemburgo, i Paesi Bassi o il Regno Unito. — Casella I.9: Paese di destinazione: applicabile esclusivamente a Repubblica ceca, Lussemburgo, Paesi Bassi o Regno Unito. — Casella I.15: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave); queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico. — Casella I.23: Identificazione del container/numero di sigillo: se del caso. Parte II ⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. ⁽²⁾ Descrizione del metodo 1: "Riduzione 1. Le particelle dei sottoprodotti di origine animale da trasformare le cui dimensioni siano superiori a 50 millimetri devono essere ridotte utilizzando un'ideale attrezzatura, in modo che dopo la riduzione le particelle non siano superiori a 50 millimetri. L'efficienza dell'attrezzatura deve essere controllata quotidianamente e le sue condizioni devono essere annotate in un registro. Se i controlli rivelano l'esistenza di particelle più grandi di 50 millimetri il processo deve essere arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie. Durata, temperatura e pressione 2. Dopo la riduzione i sottoprodotti di origine animale devono essere scaldati portando la temperatura al centro della massa a più di 133 °C per almeno 20 minuti ininterrottamente sotto una pressione (assoluta) di almeno 3 bar prodotta mediante vapore saturo; il procedimento termico può essere applicato quale trattamento unico o quale fase di sterilizzazione preliminare o successiva alla trasformazione. 3. La trasformazione può essere eseguita con un sistema discontinuo o continuo." — La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa. — Precisazione per il responsabile del carico nell'UE: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve accompagnare la partita dal posto di ispezione frontaliero fino all'arrivo allo stabilimento di destinazione.			
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale Nome (in stampatello): Data: Timbro:» Qualifica e titolo: Firma:			